

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 259

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIANNANTONIO, MATTARELLI, MIOTTI CARLI AMALIA, SINESIO, BOVA, CAROLI, GRANELLI, SQUICCIARINI, MARRACCINI, BOLOGNA, MAZZARRINO, LUCCHESI, BIANCHI FORTUNATO, ISGRO', IOZZELLI, CURTI, MERENDA, CICCARDINI, SPITELLA, VALIANTE, MOLE', DALL'ARMELLINA, EVANGELISTI, BOSCO, IANNIELLO, SANGALLI, SCOTTI, CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, DEGAN, CERUTI, BOLDRIN, STORCHI, SALVI, TOROS, MARCHETTI, BRESSANI, SPERANZA, AZZARO, DE MITA, FABBRI, REALE GIUSEPPE, PAVONE, ALESSI, AMADEO, MERLI, MENGOLZI, DRAGO

Presentata il 25 luglio 1968

Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 6 agosto 1966 il Parlamento della IV legislatura, successivamente agli impegni presi dal Governo il 13 maggio 1964 con la Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (LANMIC) in occasione della seconda marcia del dolore, approvò la legge 6 agosto 1966, n. 625, in favore degli invalidi civili.

La legge costituì indubbiamente un atto di giustizia sociale compiuto nei confronti di una grossa schiera di cittadini italiani sino ad allora completamente abbandonati a se stessi, anche se approvata senza tener conto degli emendamenti proposti dalla LANMIC. La legge, infatti, nel corso della sua approvazione risentì della particolare situazione congiunturale che in quell'epoca attraversava l'economia italiana e quindi, pur intervenendo nei vari settori e cioè: assistenza sanitaria specifica, assegno vitalizio e addestramento al lavoro, in considerazione della esiguità degli interventi e degli stanziamenti, non soddisfece le aspettative della categoria.

Scopo del presente progetto di legge è quello di rivedere gli aspetti più importanti della legge n. 625 che più si sono dimostrati carenti e, al lume della nuova situazione economica italiana, intervenire affinché la legge,

che possiamo ben definire l'attuazione pratica di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione, possa essere effettivamente operante e dare alla categoria quelle provvidenze minime cui ha diritto, sia riproponendo alcuni degli emendamenti già a suo tempo considerati indispensabili dalla LANMIC, sia apportandone di nuovi, scaturiti dalle esperienze fatte nei due anni di applicazione della legge.

L'articolo 1 della presente legge, sostituisce, modificandolo, l'articolo 1 della legge 625. In questo particolare momento in cui, da ogni parte ci si lamenta dello spezzettamento degli interventi statali, ci sembra opportuno che anche in questo delicato settore agisca un solo strumento legislativo. La legge 625, al contrario, lasciando in vigore le leggi 10 giugno 1940, n. 932, e la 10 marzo 1954, n. 218, statuendo che gli invalidi civili al di sotto dei 15 anni debbano beneficiare delle leggi richiamate e, quelli al di sopra dei 15 della 625, divide gli invalidi in due settori creando quindi confusione e perplessità, non solo, ma crea agli aventi diritto la impossibilità di essere garantiti da una identica normativa e, di conseguenza, da un'unica gestione.

Nell'articolo 1 della presente legge si dà inoltre facoltà al Ministero della sanità di concedere contributi per l'acquisto delle attrezzature indispensabili per i centri di riabilitazione.

L'articolo 2 modifica l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 625 stabilendo che il Ministero del lavoro deve provvedere al pagamento delle attrezzature necessarie al funzionamento dei corsi e dei centri previsti dallo stesso articolo, nonché alle spese di trasporto ed a quelle necessarie al funzionamento, presso gli stessi centri, di reparti medico-psico-pedagogici.

Le particolari attrezzature necessarie all'addestramento professionale degli invalidi richiedono interventi finanziari onerosi, sia perché gli invalidi devono essere indirizzati in particolari settori dell'industria nei quali, più che la prestanza fisica, occorre intelligenza e preparazione teorica per poter far funzionare correttamente i procedimenti di automazione di cui oggi tutte le industrie cominciano a servirsi, sia perché molte delle attrezzature che sono valide per i normali lavoratori, devono essere opportunamente adattate alle particolari caratteristiche degli invalidi.

Senza questo diretto intervento si corre il rischio di costringere le iniziative nel settore a dedicarsi, anche se lodevolmente, a tipi di corsi che potrebbero non garantire successivamente agli invalidi che li hanno frequentati, un buon inserimento nell'attività produttiva nazionale.

Nello stesso articolo prevediamo altri interventi che riteniamo indispensabili al buon funzionamento dei corsi stessi e cioè, l'intervento per il pagamento delle spese di trasporto, non previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, il pagamento delle spese necessarie al funzionamento, presso i centri di addestramento, di reparti medico-psico-pedagogici ed inoltre, la concessione agli invalidi che frequentano i corsi, di una diaria giornaliera minima indispensabile.

Nell'articolo 3 della presente proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 5.

Si aboliscono innanzi tutto le norme restrittive imposte dalla 625 in aggiunta allo stato di bisogno e si stabilisce inoltre che l'importo dell'assegno venga uguagliato a quello minimo previsto dalla previdenza sociale.

La necessità di queste modifiche scaturisce:

1) dall'esiguità dell'assegno stabilito dalla legge 625;

2) dalla valutazione che le Commissioni preposte alla concessione dell'assegno danno allo stato di bisogno.

Secondo tale valutazione lo stato di bisogno sussiste quando l'invalido, unitamente ai componenti il nucleo familiare, non abbia un reddito che superi le lire 20.000 mensili.

Ci sembra, quindi, assurdo che un invalido, che pur rientra nei limiti dello stato di bisogno di cui sopra, debba essere escluso dalla concessione dell'assegno solo perché gode di una pensione o rendita di qualsiasi natura o provenienza, superiore al minimo stabilito di lire 20.000 mensili.

L'articolo stabilisce inoltre la norma che l'assegno debba essere esteso anche agli invalidi civili iscritti nelle liste di collocamento e non occupabili per cause indipendenti dalla loro volontà, nonché agli invalidi che abbiano superato il 55° anno di età.

Il principio per cui, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 38 della Costituzione, è stato concesso agli invalidi civili, totalmente inabili, l'assegno, è quello di garantire a questi cittadini, impossibilitati a procurarsi da soli di che vivere, un minimo di sostentamento, dal che si deduce che l'assegno è stato elargito, non in funzione della inabilità a sè stante, ma per l'effetto che la invalidità produce, per la impossibilità, cioè, di esplicare un lavoro produttivo.

Da questa considerazione appare evidente, come non si possano scartare *a priori* altre possibili cause che impediscono agli invalidi l'inserimento in un qualsiasi lavoro proficuo, cause che possono essere individuate, sia nella impossibilità di trovare una occupazione in virtù di particolari situazioni locali, comunque, sempre indipendenti dalla volontà dell'invalido, sia dal superamento del 55° anno di età, vale a dire da una restrizione prevista dalla stessa legge per il collocamento.

Ci sembra inoltre che per analogia a quanto disposto dalla legge 482 del 2 aprile 1968 la quale, disciplinando l'assunzione obbligatoria delle varie categorie di invalidi presso le Aziende pubbliche e private afferma, di fatto, la parità di diritti tra le varie categorie di invalidi, dovrebbe essere concesso agli invalidi civili quell'assegno di incollocamento che altre categorie, in virtù di precedenti leggi, già percepiscono (invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, ecc.).

L'articolo 4 adegua l'articolo 12 della 625 alle nuove necessità che scaturiranno per i bilanci 1969-1970-1971, dall'applicazione della legge 625, con le modifiche richieste dagli articoli precedenti di questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati e invalidi civili appartenenti alla categoria dei motulesi e dei neurolesi che versino in stato di bisogno e la cui invalidità possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

Lo stato di bisogno dovrà essere valutato in relazione al costo del trattamento in concreto necessario per il recupero.

Sono abrogate le leggi 10 giugno 1940, n. 932, per l'assistenza ai poliomielitici e 10 marzo 1954, n. 218, per la cura dei discinetici e lussati d'anca. I relativi stanziamenti di bilancio affluiranno sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità unitamente agli stanziamenti previsti per la esecuzione della presente legge.

Ai fini dell'assistenza contemplata nei comma precedenti il Ministero della sanità ha facoltà di stipulare convenzioni con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Ente di diritto pubblico), con cliniche universitarie, ospedali, enti o istituzioni pubbliche o private che gestiscano appositi centri di recupero.

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere, agli enti di cui al comma precedente, contributi per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento dei centri ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dai seguenti:

« L'autorizzazione relativa all'istituzione dei corsi e dei centri previsti dai 2 precedenti comma è concessa all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili o ad enti ed istituzioni particolarmente qualificate nel settore degli invalidi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà al pagamento delle attrezzature necessarie al funzionamento dei corsi e dei centri previsti dai comma 3 e 4 del presente articolo, nonché alle spese di trasporto ed a quelle necessarie al funzionamen-

to presso i centri di reparti medico-psicopedagogici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegnerà agli invalidi civili che frequentano i corsi di addestramento, sia presso i centri normali, sia presso quelli appositamente costituiti, una diaria di lire 600 per ogni giorno di frequenza ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è modificato come segue:

« Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilità lavorativa, che versino in stato di bisogno, è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza di importo pari al minimo della pensione concessa dalla Previdenza sociale.

Agli effetti del presente articolo si considera totale e permanente inabilità lavorativa quella derivante da minorazioni congenite o acquisite e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio che tolgano completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in Istituti che provvedono alla loro assistenza.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previa valutazione dello stato di bisogno, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto, su designazione dell'Associazione stessa.

L'assegno previsto dal primo comma del presente articolo viene esteso agli invalidi civili iscritti negli appositi ruoli presso gli Uffici del lavoro e della previdenza sociale e non occupabili per cause indipendenti dalla loro volontà, nonché agli invalidi civili che abbiano superato il 55° anno di età ».

ART. 4.

L'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è modificato come segue:

« Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista all'articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettiva-

mente, per gli esercizi 1969-1970-1971 la somma di lire 10.000.000.000.

Per le provvidenze previste all'articolo 5 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, rispettivamente per gli esercizi 1969-1970-1971 la somma di lire 15.000.000.000.

Per far fronte alle spese inerenti all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente per gli esercizi 1969-1970-1971 la somma di lire 5.000.000.000 quale contributo devoluto ad una speciale gestione da istituirsi in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per il funzionamento delle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, rispettivamente per gli esercizi 1969-1970-1971 la somma di lire 1.500.000.000.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono, comprese anche quelle degli esercizi 1966-1967-1968, possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».